

Legge regionale 4 dicembre 2013, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi) è così sostituito:

"3. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale, redatta dal Collegio dei revisori dei conti della Regione di cui all'articolo 40 bis della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). A tal fine il Collegio dei revisori effettua verifiche periodiche almeno quadrimestrali sulle spese. Le modalità per l'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 16/2012 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Ai fini dell'attestazione della regolarità della nota di rendicontazione di cui al comma 3 ai singoli membri del Collegio dei revisori spetta una indennità ulteriore pari al 30 per cento, al netto di IVA ed oneri, di quella corrisposta ai sensi dell'articolo 40 undecies della l.r. 7/2001.

3 ter. Al Collegio dei revisori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio della funzione di cui al comma 3 secondo le modalità e i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 40 undecies della l.r. 7/2001."

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, agli oneri di parte corrente finalizzati alle spese di cui all'articolo 1, stimati in 40.000 euro per ciascun anno del biennio 2014-2015 e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB003 (Amministrazione, Personale e Sistemi informativi Titolo I: spese correnti) del bilancio del Consiglio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 dicembre 2013

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 374

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi)

Presentata dai Consiglieri regionali Cattaneo (primo firmatario), Leardi, Novero e Ponso il 22 ottobre 2013

Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 29 ottobre 2013

Nominato relatore Angelo Burzi

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 3 dicembre 2013 con 53 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 16/2012, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Nota di rendicontazione)

1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione del contributo per il funzionamento di cui all'articolo 3 della l.r. 12/1972 e delle risorse per il personale di cui all'articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificati rispettivamente dagli articoli 14 e 15 della presente legge.

2. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale con la necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e articolata in apposite voci che evidenziano, in particolare, le risorse trasferite a ogni gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte all'allegato A.

3. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale, redatta dal Collegio dei revisori dei conti della Regione di cui all'articolo 40 bis della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). A tal fine il Collegio dei revisori effettua verifiche periodiche almeno quadrimestrali sulle spese. Le modalità per l'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3 bis. Ai fini dell'attestazione della regolarità della nota di rendicontazione di cui al comma 3 ai singoli membri del Collegio dei revisori spetta una indennità ulteriore pari al 30 per cento, al netto di IVA ed oneri, di quella corrisposta ai sensi dell'articolo 40 undecies della l.r. 7/2001.

3 ter. Al Collegio dei revisori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio della funzione di cui al comma 3 secondo le modalità e i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 40 undecies della l.r. 7/2001.

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le note di rendicontazione dei gruppi consiliari al Presidente della Giunta regionale. Tali note sono, altresì, allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario).

5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, entro il 1 marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Il Presidente della Giunta regionale trasmette tale deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

6. Le note di rendicontazione sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.

7. In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione o della documentazione trasmessa a corredo della stessa alle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 1, comma 11 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale la comunicazione con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ne richiede la regolarizzazione. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta ai gruppi consiliari interessati alla regolarizzazione, che vi provvedono nei termini stabiliti dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

8. Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione e della relativa documentazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 7, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, per l'anno in corso la decadenza del gruppo dal diritto all'erogazione del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale. La decadenza comporta, inoltre, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

9. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 8 conseguono, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

10. La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa al Presidente della Giunta regionale contestualmente alle note di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con la deliberazione di cui al comma 3, l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (*Legge finanziaria*)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi

di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”

Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (*Norma finale*)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.